



via Le Chiuse 80 - 10144 Torino  
tel. 011480330  
fax. 0114731371  
www.comprensivopacinotti.edu.it  
email: toic81700r@istruzione.it  
pec: toic81700r@pec.istruzione.it  
c/c 18786137  
c.f. 97601890011

## OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA

Con la Nota 1934 del 26/10/2020, il Ministero dell'Istruzione ha fornito indicazioni operative per lo svolgimento della DID. Vengono di seguito evidenziati i passaggi salienti con la preghiera che le SS.LL leggano con la massima attenzione la Nota riportata in allegato. Il Ministero dell'Istruzione ha inoltre pubblicato una serie di FAQ nella sezione "*Rientriamo a scuola*" per fornire ulteriori chiarimenti sulla Didattica Integrata Digitale. Tutte le disposizioni organizzative del Dirigente si ispirano e danno attuazione alla presente normativa.

[https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/m\\_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001934.26-10-2020.pdf](https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001934.26-10-2020.pdf)

### 1. NOTA 1934 DEL 26/10/2020

#### ATTIVAZIONE DELLA DID

Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l'attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o in forma esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell'attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all'istruzione. Si ricorda che nulla cambia per quanto concerne la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, la cui attività è da garantire in presenza.

La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell'apposito Piano scolastico, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il diritto all'istruzione, anche attraverso le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall'articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2.

**Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente**, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro, che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.

#### PERSONALE DOCENTE IN QUARANTENA

Per quanto attiene lo status del personale collocato in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario (QSA), il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone, all'articolo 87, che "il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30



via Le Chiuse 80 - 10144 Torino  
tel. 011480330  
fax. 0114731371  
[www.comprensivopacinotti.edu.it](http://www.comprensivopacinotti.edu.it)  
email: [toic81700r@istruzione.it](mailto:toic81700r@istruzione.it)  
pec: [toic81700r@pec.istruzione.it](mailto:toic81700r@pec.istruzione.it)  
c/c 18786137  
c.f. 97601890011

marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, [...] il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni [...].”

Anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena “non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Seppure la nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore.

Ne deriva che, fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.

Occorre precisare, in ultimo, che la condizione del personale posto in QSA non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.

Più complessa la casistica concernente la condizione del personale docente collocato in QSA a seguito di formale provvedimento dell’autorità sanitaria, o posto in isolamento fiduciario, nei casi in cui siano stati rilevati, nelle sezioni o nelle classi, casi di bambini, alunni o studenti positivi al virus COVID-19. Le ordinarie prestazioni lavorative, nel caso specifico della professione docente, si sostanziano nelle attività di Didattica digitale integrata, al fine di garantire – in assenza di un effettivo stato di malattia certificata – la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi.

Se l’intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando device e connettività dell’Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.

Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.

Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all’insegnamento curricolare.

Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non



via Le Chiuse 80 - 10144 Torino  
tel. 011480330  
fax. 0114731371  
[www.comprensivopacinotti.edu.it](http://www.comprensivopacinotti.edu.it)  
email: [toic81700r@istruzione.it](mailto:toic81700r@istruzione.it)  
pec: [toic81700r@pec.istruzione.it](mailto:toic81700r@pec.istruzione.it)  
c/c 18786137  
c.f. 97601890011

vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.

Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell'intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell'alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.

In ultima analisi, solo qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse interne all'istituzione scolastica, a seguito della quale non sia possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già in servizio, il dirigente scolastico, ponendo particolare attenzione alla peculiare situazione della scuola dell'infanzia, potrà ricorrere alla nomina di personale supplente anche solo per le ore strettamente necessarie al completamento della copertura del servizio settimanale, fermo restando che in nessun caso si potrà disporre la vigilanza della classe interamente in presenza, nel corso di attività didattiche erogate dal docente in quarantena, servendosi del personale collaboratore scolastico o di personale esterno, operante per l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, o a vario titolo presente a scuola.

## 2. M.I. SEZIONE “RIENTRIAMO A SCUOLA” FAQ

### CHE COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ DOCENTE PRESTATA IN MODALITÀ SINCRONA?

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell'ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità sincrona come caratterizzate da interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti. Tali ore sono assicurate, per almeno i quantitativi minimi previsti, per l'intero gruppo classe, anche agendo con gruppi di alunni.

### CHE COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ DIDATTICA PRESTATA DAL DOCENTE IN MODALITÀ ASINCRONA?

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata e le premesse dell'ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità asincrona come caratterizzate dall'assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. Se pure manca alle attività asincrone l'interazione fra alunni e docenti in tempo reale, sono comunque attività svolte dal docente a beneficio diretto degli alunni. Le attività asincrone sono le più varie, anche prescindendo dall'uso dello strumento informatico. La loro tipologia e la loro quantificazione oraria sono stabilite da ciascuna istituzione scolastica nel Piano DDI. Alcuni esempi: registrazioni di brevi video, documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, link a siti di interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc.



via Le Chiuse 80 - 10144 Torino  
tel. 011480330  
fax. 0114731371  
www.comprensivopacinotti.edu.it  
email: toic81700r@istruzione.it  
pec: toic81700r@pec.istruzione.it  
c/c 18786137  
c.f. 97601890011

## **QUANTE SONO LE ORE SETTIMANALI CHE IL DOCENTE DEVE PRESTARE NELLA DDI?**

Sono esattamente quelle del proprio orario d'obbligo (18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 22 ore nella primaria – fermo restando le due ore di programmazione, 25 nell'infanzia), svolte in modalità sincrona e asincrona, sulla base delle delibere del collegio docenti. Il DM 7 agosto 2020 n. 89 contenente le linee guida sulla DDI e l'articolo 2 dell'Ipotesi del CCNI sulla DDI precisano che la declinazione della didattica a distanza è stabilita nel Piano adottato dall'istituzione scolastica e che può prevedere un monte ore alunno ridotto: ferma restando la possibilità che l'orario settimanale/alunno rimanga invariato, l'istituzione scolastica può predisporre un Piano orario di non meno di 20 ore per le scuole secondarie di secondo grado, non meno di 15 per le scuole secondarie di primo grado e le primarie (non meno di 10 per le prime classi della primaria). Da ciò è possibile che in base al Piano scolastico di DDI adottato dalla specifica scuola, l'orario settimanale di servizio dei singoli docenti sia stato rimodulato e pertanto preveda un numero di ore in modalità sincrona inferiore all'orario settimanale di insegnamento ordinariamente previsto. In questo caso le ore di attività in modalità asincrona potranno ammontare al massimo alla differenza tra l'orario settimanale ordinario e quello rimodulato in base al Piano scolastico di DDI. Ad esempio, se un docente di scuola superiore (con 18 ore settimanali) in base al Piano scolastico di DDI è chiamato ad effettuare 12 ore settimanali di attività di insegnamento in modalità sincrona, il numero massimo di ore che potrà svolgere in modalità sincrona o asincrona sarà pari a 6 ore settimanali.

## **COME IL DOCENTE E LA SCUOLA ORGANIZZANO L'ORARIO SETTIMANALE COMPLESSIVO COMPOSTO DI ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE?**

Le attività didattiche in modalità sincrona si caratterizzano per l'interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti; quelle asincrone invece dall'assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. A livello di istituzione scolastica una volta stabilito l'orario settimanale in modalità sincrona, le attività in modalità asincrona o sincrona, a completamento dell'orario d'obbligo del docente, sono programmate su mandato del Collegio dei docenti nei singoli consigli di classe o del team docenti. Sulla base di tali programmazioni collegiali il singolo docente formula un piano individuale di lavoro che comprende la declinazione delle attività sincrone o asincrone, autonomamente gestite e riportate sul registro elettronico.

## **IL DOCENTE IMPEGNATO IN DDI DEVE NECESSARIAMENTE EROGARE DA SCUOLA LA PROPRIA LEZIONE OVVERO PUÒ EROGARLA ANCHE DA REMOTO?**

Come opportunamente indicato nella nota 9 novembre 2020, n. 2002, documento condiviso con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNI, è demandata alla dirigenza scolastica, nel pieno rispetto delle deliberazioni del collegio dei docenti, adottare le disposizioni organizzative finalizzate a mettere in atto le migliori condizioni per l'erogazione della didattica, anche autorizzando attività non in presenza nell'istituzione scolastica. Sui criteri generali di svolgimento dell'attività in DDI da parte dei docenti, all'interno o all'esterno dell'istituzione scolastica, è resa informativa preventiva alla RSU.





via Le Chiuse 80 - 10144 Torino  
tel. 011480330  
fax. 0114731371  
[www.comprensivopacinotti.edu.it](http://www.comprensivopacinotti.edu.it)  
email: [toic81700r@istruzione.it](mailto:toic81700r@istruzione.it)  
pec: [toic81700r@pec.istruzione.it](mailto:toic81700r@pec.istruzione.it)  
c/c 18786137  
c.f. 97601890011

**PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ LE LINEE GUIDA PREVEDONO CHE, AI FINI DI MASSIMIZZARE LE POSSIBILITÀ DI INCLUSIONE, LE SCUOLE DEBBANO FAVORIRE LA LORO PARTECIPAZIONE IN PRESENZA. GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO SONO QUINDI TENUTI A RISPETTARE L'ORARIO SECONDO LE CADENZE INDIVIDUATE NELL'ORARIO IN PRESENZA O LO STESSO PUÒ ESSERE RIMODULATO?**

Sulla base della eventuale rimodulazione dell'orario formulata dal collegio dei docenti in occasione della attivazione della DDI e tenuto anche conto del possibile mantenimento delle attività di laboratorio (come previsto dalla Linee Guida), anche l'orario dell'insegnante di sostegno può essere rimodulato in base all'orario di frequenza dello studente, fermo restando l'orario previsto dal contratto.